

DECRETO DIRIGENZIALE N. 598 /DA del 22 NOV. 2023

**Oggetto: Contenzioso Ruggeri Nicolò /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Roberto Di Pietro**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Rometta RG. 114/23 tra le parti Ruggeri Nicolò/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 126/23 del 9/10/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 1.494,72 oltre interessi per € 78,29, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 1.225,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 1.442,68 da distrarsi all'avv. Roberto Di Pietro, come da conteggio inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 3.015,69;

#### VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 3.015,69 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 126/23 del 9/10/23 del G.d.P. di Rometta il pagamento della somma di € 1.573,01 in favore di Ruggeri Nicolò nato a Milazzo il 9/02/1966 c.f. RGGNCL66B09F206V tramite bonifico sul c/c IBAN IT34I 03069 82292 100000 004669 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 1.442,68 come da conteggio in calce, a favore dell'avv. Roberto Di Pietro nato a Milazzo il 22/02/1980 c.f. DPTRRT80B22F206B tramite bonifico sul c/c IBAN IT03M 06230 82290 000015 117606 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale ff*  
*ing. Dario Costantino*



**N.RG 114 / 2023**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Rometta  
Sezione 01**

Il Giudice di Pace di Rometta Dott. PLACIDO CALABRO', ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 114 / 2023 Ruolo Generale  
contenzioso dell'anno 2023

**TRA**

Parte istante: RUGGERI NICOLO' (RGGNCL66B09F206V)  
rapp. e dif. dall'Avv. ROBERTO DI PIETRO (DPTRRT80B22F206B)

**E**

Controparte: CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE  
(01962420830)  
rapp. e dif. dall'Avv. SANTO SPAGNOLO (SPGSNT54B10C356R)

**Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato il 27.2.2023, Ruggeri Nicolò conveniva presso quest'ufficio giudiziario il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: A) accertata la completa responsabilità del CAS per negligenza nella pulizia dell'autostrada relativamente all'occorso il giorno 15.10.2021, ore 9,00, condannare il convenuto a



risarcire i danni dell'autovettura dell'attore, Volkswagen Passat tg.

CY895SN, per un importo di € 2.299,57, nonché fermo tecnico da liquidarsi equitativamente, oltre interessi legali dall'evento al soddisfo e rivalutazione monetaria, o in quella diversa somma risultanda da liquidarsi in ogni caso nei limiti di € 2.500,00 e con espressa rinuncia ad eventuali somme eccedenti il predetto limite; con condanna ex art. 96 c.p.c. in caso di contestazione; B) condannare, altresì, il convenuto alle spese, competenze ed onorari del giudizio, IVA e CPA come per legge, spese generali 15%, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore distrattario-anticipatario.

Si costituiva il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del Presidente pro tempore avv. Filippo Nasca, depositando fascicolo di parte con la comparsa di risposta, ove rassegnava le seguenti conclusioni: in via preliminare –ritenere e dichiarare la mora credendi in cui versa l'attore, dichiarando non dovuti gli interessi legali e gli altri oneri accessori; nel merito – ritenere e dichiarare infondata in fatto e diritto la domanda di parte attrice e per l'effetto rigettarla; - in subordine, ridurre la domanda attorea nei limiti di quanto rigorosamente dedotto e provato, tenuto anche conto del concorso di colpa del conducente del veicolo Volkswagen Passat tg. CY895SN ex art. 1227 c.c.; - rigettare, comunque, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., nonché la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

Ammessa ed esperita la prova per testi, diretta e contraria, sulle circostanze articolate dalla parte attrice e con i testi indicati (Pantè Salvatore e Vitalizio Eliseo), alla fissata udienza del 6.10.2023 entrambe le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni, riportandosi a quanto richiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa, così come definitivamente illustrato nelle note conclusive contestualmente versate. Questo giudice si riservava, quindi, di decidere nel termine di legge.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore assume che, il giorno 15.10.2021, alle ore 9,00 circa, egli, alla guida della propria autovettura Volkswagen Passat tg. CY895SN, mentre



percorreva l'autostrada A20 con direzione Messina – Palermo, urtava la carcassa di uno pneumatico di camion sito sulla carreggiata circa un km dopo l'uscita di Rometta, all'altezza di un'area di parcheggio. Tale circostanza è stata confermata dal teste Pantè Salvatore, che ha dichiarato di avervi assistito. Il Pantè ha riferito che precedentemente, nella stessa giornata del 15.10.2021, tornando a Milazzo proveniente da Messina intorno alle ore 7,00, constatava la presenza di una carcassa di pneumatico di camion sulla carreggiata all'altezza di un km circa oltre i caselli di Rometta, sull'autostrada A20. Egli riusciva ad evitare l'ostacolo e ne segnalava la presenza sulla sede viaria al casello di Milazzo al momento dell'uscita dall'autostrada. Poco più tardi, verso le 8,30, riprendeva con la propria autovettura l'autostrada con direzione Messina per accompagnare la madre a Rometta. Rientrato, quindi, in autostrada per tornare di nuovo a Milazzo, intorno alle ore 9,00 il Pantè aveva modo di assistere all'impatto dell'autovettura Volkswagen Passat condotta dall'attore contro la carcassa di pneumatico di camion che insisteva ancora sulla sede autostradale nel punto dove ne aveva riscontrata la presenza circa due ore prima. Egli si fermava, quindi, per prestare soccorso al Ruggeri ed avendo constatato che questi non si era fatto nulla, riprendeva la marcia dopo aver lasciato allo stesso Ruggeri il proprio contatto telefonico.

Ciò posto, deve considerarsi che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche dalla dimostrazione - in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova - di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto,



tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del "neminem laedere", di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa ( Cass. civ. Sez. III, 26/05/2016, n. 10893; Cass. civ. Sez. III, 26/05/2016, n. 10893; Cass. civ. Sez. III, 27/03/2015, n. 6245; Cass. civ. Sez. III Sent., 24/02/2011, n. 4495; Cass. civ., Sez. III, 02/02/2007, n. 2308; Trib. Monza, Sez. I, 18/03/2008, in Rep. Giur. It., 2008). Ovvero che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata l'imprevedibile alterazione dello stato della cosa per difetto del tempo necessario a provvedere (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 23/01/2019, n. 1725; Cass. civ. Sez. III Sent., 12/04/2013, n. 8935; Trib. Piacenza, 09/10/2008, in sito "Il Caso it.", 2008; Trib. L'Aquila, 03/02/2010, in Rep. Giur. It., 2010; App. Torino, 17/02/2006, in Giur. di Merito, 2,2, 2007).

L'assenza di prova del fortuito comporta, pertanto, la declaratoria di responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in relazione al qui dedotto e comprovato evento dannoso. Anzi, qui risulta provato che nonostante la segnalazione effettuata presso il casello di Milazzo, la carcassa di pneumatico di camion rilevata dal teste Pantè alle ore 7,00 circa del 15.10.2021 alle ore 9,00 era presente sulla sede autostradale e nel medesimo luogo.

Tuttavia, la deposizione del teste Pantè consente di accertare e dire che l'ostacolo in questione avrebbe potuto probabilmente essere evitato dall'attore, così come aveva fatto il Pantè, che è anche riuscito ad evitare di essere coinvolto nell'incidente occorso al Ruggeri.

"In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si attegga diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del



danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro." (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 17/11/2021, n. 34886; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 23/05/2023, n. 14228; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/12/2022, n. 37059; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 03/04/2019, n. 9315).

Nella fattispecie in questione, mancando la prova del fortuito, il concorso colposo dell'attore, nella produzione del sinistro il cui dinamismo causale è stato comunque provato come riferibile ex art. 2051 c.c. al Consorzio convenuto, può essere equitativamente quantificato, alla luce delle emergenze della prova testimoniale acquisita, nella misura del 35%. Sul punto occorre considerare che, di volta in volta, nella specifica situazione di insidia riferita, evitare l'impatto avrebbe potuto chiedere l'esecuzione di manovre più o meno difficoltose a seconda dell'andamento della circolazione nello specifico istante e tenuto, comunque, conto, che l'incidente si è verificato di giorno ed in condizioni di visibilità presuntivamente buone.

Il convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane deve, pertanto, essere condannato a risarcire all'attore il 65% del valore del danno qui dedotto e comprovato nella sua consistenza ed entità come appresso.

Al proposito, deve darsi atto che il prodotto preventivo di € 2.299,57, confermato, quale suo redattore, dal teste Vitalizio Eliseo, anche in relazione al rapporto causale evento-danno, rientra nei ranges dei prezzari e tempari in uso presso le primarie compagnie assicuratrici.

Il Consorzio convenuto dovrà, pertanto, essere condannato a pagare all'attore, a titolo di risarcimento del danno qui reclamato e comprovato il 65% del predetto importo di € 2.299,57 e cioè la somma di € 1.494,72,



oltre gli interessi compensativi su di essa, imputati al tasso corrente degli interessi legali ed a far data dall'evento (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.).

Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, essendo stato, sostanzialmente, il danno quantificato in via equitativa e sulla base di valori di stima tuttora correnti. Non sussiste, altresì, la dedotta responsabilità aggravata del Consorzio convenuto, sia perché solo in sede giudiziale si è pervenuti all'acquisizione della prova dell'an e del quantum, sia per l'accertata sussistenza, nella stessa sede, del concorso colposo dell'attore.

Deve, infine, accordarsi alla parte attrice il favore delle spese e dei compensi del giudizio, che, distratti in favore del difensore antistatario, si liquidano in complessivi € 1.225,00, di cui € 125,00 per spese ed € 1.100,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

#### **P.Q.M**

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

RUGGERI NICOLO' ,

nei confronti di

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE ,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

il Giudice di Pace di Rometta, definitivamente pronunciando sulle domande formulate da Ruggeri Nicolò con l'atto di citazione ritualmente notificato al Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in data 27.2.2023 e disattesa ogni altra istanza: dichiara che il convenuto Consorzio per le Autostrade Siciliane è oggettivamente responsabile, ex art. 2051 c.c., dell'evento dannoso descritto e comprovato come in parte motiva, con il concorso colposo dell'attore nella misura del 35% e lo condanna al pagamento in favore di quest'ultimo, a titolo di risarcimento del danno allo stesso derivatone e nella misura del 65% del valore complessivamente quantificato, della complessiva somma di € 1.494,72, oltre interessi compensativi, imputati al tasso corrente degli interessi legali ed a far data dall'evento. Condanna, altresì, il Consorzio convenuto al pagamento delle spese e dei compensi



Sentenza n. 126/2023 pubbl. il 09/10/2023

RG n. 114/2023

Repert. n. 65/2023 del 09/10/2023

Sentenza n. cronol. 568/2023 del 09/10/2023

del giudizio in favore dell'attore, distratti in favore del difensore antistatario e liquidati in complessivi € 1.225,00, di cui € 125,00 per spese ed € 1.100,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Rometta, lì 9-10-2023

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. PLACIDO CALABRO'



95129 Catania  
Corso Italia, 244  
Tel. 095381618 - 095382267  
fax 095382264  
info@studiolegalespagnolo.it

90143 Palermo  
Via M. D'Azeglio, 5  
Tel. 0917828290  
infopa@studiolegalespagnolo.it

00193 Roma  
Via Cassiodoro, 1/A  
Tel. 063224248  
fax 063225495  
In collaborazione con  
Avv. M. Anecchino

20122 Milano  
Corso Monforte, 16  
tel. 02781837  
fax 02721971


Avv. Santo Spagnolo  
Avv. C. Valeria Paterno  
Avv. Angela Scarpulla  
Avv. Giusy Spagnolo  
Avv. Giuseppe Testa  
Avv. Laura Ficili  
Avv. Concetta Scifo  
Avv. Luca Paterno  
Avv. Lucinda Riscignolo  
Avv. Laura Carbonaro  
Avv. Luigi Di Benedetto  
Avv. Giuseppe Vincenti  
Avv. Toti Graziano  
Avv. Antonio Baialardo  
Avv. Antonella La Marca  
Avv. Carmelo Panebianco  
Avv. Cinzia Bisicchia  
Avv. Manuela Rubino  
Avv. Grazia Pellegrino  
Avv. Francesca Musumarra  
Avv. Cecilia Magri  
Avv. Giusy Gangitano  
Avv. Daniela Messina  
Avv. Emanuela Messina  
Avv. Gabriella Miragliotta  
Avv. Maria Marchese  
Avv. Irene Santoro  
Avv. Laura Sorbello  
Avv. Angela Lombardo  
Avv. Federica Sciacca  
Avv. Priscilla Ragusa  
Avv. Tamara Bonfanti  
Avv. Simona Di Marco  
Avv. Martina Marino  
Avv. Alessandro Cammalleri  
Avv. Anna Maria Sutura  
Avv. Alessandra Formisano  
Dott. Rosario Sciortino

#### Diritto Penale

Avv. Enza Germanò  
Avv. Ornella Garufi  
Avv. Noemi Magri

#### Settore Ricerca e Formazione

Avv. Claudia Moretti



## SPAGNOLO & ASSOCIATI

### STUDIO LEGALE

Spett.le  
Consorzio  
Autostrade Siciliane  
[ufficiosinistri@autostradesiciliane.it](mailto:ufficiosinistri@autostradesiciliane.it)

E P.C. Spett.le  
Sircus S.r.l.  
Avv. Diana Mangione  
[dmangione@sircus.it](mailto:dmangione@sircus.it)

#### OGGETTO: SENTENZA CON DISTRAZIONE

sin. Coass-21- 3005 del 15/10/2021  
Consorzio Autostrade Siciliane / Ruggeri Nicolò  
Giudice di Pace di Rometta – R.G. 114/2023  
**Sentenza 126/2023**  
Ns. rif.: 49117 - 313

Con riferimento al giudizio in epigrafe, allego conteggi e copia documenti di identità per il pagamento delle somme oggetto della sentenza n. 126/2023, evidenziando che

**l'IBAN di Ruggeri Nicolò è**  
IT3410306982292100000004669

Banca Intesa San Paolo  
Swift: BCI TI TMM

**L'IBAN del legale avv. Roberto di Pietro, procuratore distrattario, è indicato nella pro forma allegata.**

Cordiali saluti.

Catania, 6 novembre 2023

Avv. Santo Spagnolo

#### Si allegano:

- conteggi sorte capitale
- pro forma avv. Di Pietro
- copia documenti

[www.spagnoloassociati.it](http://www.spagnoloassociati.it)



**STUDIO LEGALE ROBERTO DI PIETRO**

Via San Giovanni n. 42, cap. 98057 Milazzo (ME)  
Cod. Fisc. DPTRRT80B22F206B, P. IVA 03213830833;  
Codice Univoco: X2PH38J

Banca Crédit Agricole S.p.A., filiale di Milazzo (ME);  
IBAN IT03M0623082290000015117606

**PROPOSTA DI FATTURA**

DATA 18.10.2023

RICEVUTA da Sig. RUGGERI Nicolò

-----  
Cod. Fisc. RGGNCL66B09F206V  
Via SS. 113 Milazzo/Pa n. 38, Milazzo (ME)

Assistenza legale giudiziale per il proc. civ. R.G. n. 114/2023, Giudice di Pace di Rometta (ME), onorari liquidati in sentenza n. 126/2023 del 09.10.23.

Saldo compenso	€	1.100,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€	165,00
Imposta di bollo	€	2,00
Cassa Avvocati (4%)	€	50,68
<i>Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72</i>	€	<u>125,00</u>
<b>Netto a pagare</b>	€	<b>1.442,68</b>

Ai sensi dell'art. 6 c.3 D.P.R. 26.10.72 n. 633, al momento della riscossione sarà emessa regolare fattura dell'effettivo ricevuto.

**Avv. Roberto Di Pietro**  
F.to digitalmente